

# Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera

news

## Sostegno: la Cassazione riapre il dibattito tra scuole paritarie e statali<sup>1</sup>

Sino a oggi alcune decisioni di Giudici di merito si erano pronunciate positivamente circa l'obbligo gravante sullo Stato di fornire il corrispettivo per i docenti per il sostegno alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Ora la Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 10.821 del 16 Maggio 2014, ha capovolto questo orientamento rigettando il ricorso con il quale una scuola paritaria, vincitrice in primo grado, ma soccombente in appello, chiedeva l'annullamento della sentenza di appello e quindi allo Stato il rimborso di due anni di stipendio a un insegnante per il sostegno, assunto per un alunno con disabilità.

Le precedenti decisioni di merito ritenevano che lo Stato dovesse rimborsare le spese per i docenti per il sostegno poiché, in base all'articolo 33, comma 4, della Costituzione, lo Stato deve assicurare alle scuole paritarie e ai loro allievi un trattamento eguale alle scuole statali e ai loro studenti. Ne conseguiva

che, dal momento che lo Stato paga il sostegno agli alunni delle scuole statali, avrebbe dovuto pagarlo anche agli studenti delle scuole paritarie; anzi ove ciò non avvenisse, vi sarebbe discriminazione tra i due tipi di studenti, censurabile ai sensi della l. n. 67/06 e dell'art. 3, comma 2 della Costituzione, che vietano la discriminazione tra alunni senza disabilità e con disabilità delle scuole paritarie (che dovrebbero pagarsi il docente per il sostegno) e tra quelli con disabilità delle scuole statali (che hanno il sostegno pagato dallo Stato) e delle paritarie.

La Corte di Cassazione fa un ragionamento più lineare, basato sempre sull'articolo 33 della Costituzione, ma fonda la propria decisione non sul comma 4, ma sul comma 3, secondo il quale le scuole private sono libere di aprire scuole, purché «senza oneri per lo Stato».

Argomenta la Corte che, in base all'art. 1, comma 4, l. n. 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole paritarie quando chiedono e accettano la parità scolastica assumono, come condizione pregiudiziale, l'obbligo di accogliere alunni con disabilità. Pertanto esse sono consapevoli che tutte le spese di inclusione di tali alunni devono essere a loro carico, poiché devono rientrare nei loro costi di gestione. Né sarebbe legittimo accollare tali spese allo Stato stante il divieto

<sup>1</sup> Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down ([www.aipd.it/aipd\\_scuola/4184](http://www.aipd.it/aipd_scuola/4184), Scheda n. 475). [ndr]

dell'articolo 33, comma 3 della Costituzione, che vieta allo Stato di sopportare oneri per il funzionamento delle scuole paritarie. Queste ultime, afferma la Corte di Cassazione, non hanno quindi il diritto soggettivo a ottenere né il pagamento né il rimborso per le spese dei docenti per il sostegno.

### Osservazioni

La decisione si fonda sostanzialmente sull'articolo 33, comma 3 della Costituzione, che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fin dall'approvazione della Costituzione. Nella prassi politica, tradotta in atti legislativi, lo Stato, con il voto contrario minoritario dei partiti laici, ha sempre erogato ed eroga fondi alle scuole paritarie, sia direttamente a quelle primarie parificate, in base alla convenzione con la quale dette scuole ricevono la concessione di gestire corsi per conto dello Stato, ricevendone il compenso (vedi scheda n. 201), sia indirettamente tramite bonus e vauzer agli alunni.

E quanto agli alunni con disabilità l'articolo 1, comma 14, della stessa l. n. 62/2000 sulla parità scolastica stanziava un finanziamento

apposito, che però ovviamente non copre il costo dello stipendio annuale di un docente per il sostegno.

È probabile che, a questo punto, le scuole paritarie, invocando la violazione dell'articolo 33, comma 4 della Costituzione. Però nel ricorso rigettato questa eccezione di costituzionalità non è stata sollevata e quindi, per questo caso, la decisione della Corte di Cassazione è ormai passata in giudicato. Ma non è detto che essa non possa essere sollevata in un'altra eventuale causa, dal momento che le decisioni della Cassazione valgono solo per la causa trattata e hanno esclusivamente valore di precedente giurisprudenziale per il futuro.

Sarà interessante vedere come verrà, in tal caso, risolto il conflitto apparente tra i commi 3 e 4 dell'articolo 3 della Costituzione, specie alla luce dei finanziamenti fin qui legalmente erogati dallo Stato alle scuole paritarie, anche proprio per l'inclusione degli alunni con disabilità.

Potrebbe riaprirsi l'annoso dibattito tra scuola statale e privata a causa dell'inclusione degli alunni con disabilità? E con quali risvolti politici?